



macpal

SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI



INFORMATIVA SETTIMANALE

N° 42

02/12/2024

INDICE ARGOMENTI:

- COMUNICATO MEF: PROSPETTO ALIQUOTE IMU.
- CONFERENZA STATO-CITTÀ: APPROVATI CRITERI RIPARTO F.S.C. 2025.
- COMPONENTI PEREQUATIVE TARI CALCOLATE SU IMPORTI "BOLLETTATI".
- LE NOVITÀ PER GLI ENTI TERRITORIALI NEL "DECRETO OMNIBUS" CONVERTITO IN LEGGE.
- TASSAZIONE INCENTIVI EROGATI NEL 2024 MA RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI.
- CORTE DEI CONTI - PIEMONTE: BDAP.
- CORTE CONTI VENETO: RINNOVI CONTRATTUALI.

SEZIONE "IN EVIDENZA" - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

SEZIONE "RICORDIAMO"

SEZIONE "PRINCIPALI SCADENZE"

IN EVIDENZA - SERVIZI OFFERTI AI COMUNI

La Macpal S.r.l. oltre al **supporto agli uffici Finanziari** degli enti locali nell'attuazione di tutte le attività operative collegate agli **adempimenti contabili**, svolge anche i sottoelencati servizi:

- **Soluzione progettuale per i contributi PNRR "PA digitale 2026"**
- **Redazione P.I.A.O. (a cura di PiGal s.r.l.)**
- **Assolvimento adempimenti sistema "Perlapa"**
- **Rilevazione dei dati relativi ai beni immobili pubblici**
- **Formazione operativa ed affiancamento del personale e degli Amministratori**

Inoltre:

- **Area Riscossioni S.r.l.** svolge il **supporto agli uffici tributari** degli enti locali sia nella fase di programmazione che in quella di gestione ordinaria e recupero delle entrate.
- **PiGal S.r.l.** svolge servizi personalizzati di **Privacy** ed in materia di **anticorruzione e trasparenza**.





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

COMUNICATO MEF: PROSPETTO ALIQUOTE IMU.

Il M.E.F. con comunicato del 28 novembre 2024 ricorda ai Comuni che, **in mancanza dell'elaborazione e della trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU**, tramite l'apposita procedura informatica, dovranno essere **applicate le aliquote di base** di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019.

Si evidenzia che tale conseguenza riguarda anche il caso in cui il Comune abbia stabilito, nel rispetto dei requisiti di cui al menzionato comma 755, l'aliquota dell'IMU oltre la misura massima dell'1,06 per cento (c.d. maggiorazione). Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una prima delibera secondo le modalità sopra indicate. È importante evidenziare che il Prospetto deve essere approvato con espressa delibera, la quale, però, non va trasmessa al Dipartimento delle finanze ma ne devono essere soltanto indicati gli estremi nella successiva fase di trasmissione del Prospetto.

AREA S.R.L. FORNISCE IL SERVIZIO A RICHIESTA DEI COMUNI.

CONFERENZA STATO-CITTÀ: APPROVATI CRITERI RIPARTO F.S.C. 2025.

La Conferenza Stato-Città nella seduta del 28 novembre ha espresso parere favorevole sullo schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con il quale sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2025.

Il riparto del FSC 2025 è determinato a partire dalle somme attribuite per il FSC 2024 (*DPCM 11 aprile 2024*), aggiornando la popolazione dei comuni sulla base del dato ISTAT della popolazione residente al 19 settembre 2024 e l'anagrafica dei 7.325 enti esistenti al 19 settembre 2024.

L'Anci ha dato il suo assenso al riparto del F.S.C. 2025 anche in considerazione della prospettiva di un finanziamento statale aggiuntivo di 56 milioni annui e di 310 milioni dal 2030, contenuto nella Legge di bilancio all'esame del Parlamento. Queste nuove risorse potranno essere impiegate per ridurre di circa la metà la quota di finanziamento della perequazione a carico degli stessi Comuni, già gravati dalle misure restrittive in atto e dai maggiori costi per la fornitura dei servizi fondamentali.

Viene affermato, inoltre, che appare necessario attivare un confronto per rivedere il modello della perequazione delle risorse ai Comuni, concepito oltre 15 anni fa, per renderlo efficace ed adeguato ai tanti cambiamenti intervenuti.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

COMPONENTI PEREQUATIVE TARI CALCOLATE SU IMPORTI “BOLLETTATI”.

La circolare n. 59/2024/RIF del 28/10/2024 di CSEA conferma che **le componenti perequative sulla TARI** saranno dovute dai Comuni **in base al numero di utenze per cui è stato emesso l'avviso di pagamento**.

La circolare ricorda che l'Autorità Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), all'art. 2 dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/Rif, ha istituito, a decorrere **dal 1° gennaio 2024**, le seguenti componenti perequative per il settore rifiuti, espresse in euro/utenza per anno, che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- componente perequativa **UR1**, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- componente perequativa **UR2**, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi.

La citata Deliberazione prevede che gli operatori del settore rifiuti compilino e trasmettano alla CSEA, **entro il 31 gennaio 2025** (e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno), una dichiarazione, da rendere ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, contenente quanto previsto dall'art. 6 dell'Allegato A alla medesima Deliberazione ed in particolare i dati e le informazioni rilevanti ai fini della valorizzazione e del successivo controllo degli importi derivanti dall'applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024 (e successivamente di competenza dell'anno “a-1”),

A tal fine si evidenzia che i dati e le informazioni dovranno essere trasmessi tramite il “DataEntry Rifiuti”, disponibile al seguente link:
<https://dataentryrifiuti.csea.it/DataEntryRifiuti/login.html>.

A seguito dell'invio delle dichiarazioni, si genereranno degli **importi da versare** oppure da ricevere (solo nel caso di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti).

Gli importi a debito derivanti dalle dichiarazioni in scadenza al 31 gennaio dovranno essere **versati** alla CSEA **entro il 15 marzo** tramite la piattaforma PagoPA, generando i relativi IUV all'interno del Data Entry Rifiuti. In caso di mancato o parziale versamento, la CSEA applicherà sulla somma dovuta un tasso di interesse di mora pari a quanto previsto dall'art. 6, comma 7, dell'Allegato A alla deliberazione 386/2023//rif.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Viste le procedure di dichiarazione e versamento delle componenti perequative non appare logico che i Comuni debbano versare somme prima ancora di averle incassate (*o addirittura che andranno a costituire crediti inesigibili*); questo è penalizzante per gli equilibri di competenza e di cassa del bilancio comunale che si troverebbe a fare da “cassa” a CSEA.

In una FAQ di CSEA viene comunque ribadito che l'impostazione da seguire è quella introdotta dall'Autorità con Deliberazione 386/2023/R/Rif:

FAQ07 – Nella dichiarazione si deve dichiarare l'incassato o il “fatturato”?

Risposta: Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno di riferimento (c.d. “anno fatturazione”), indipendentemente dai relativi incassi.

La contabilizzazione delle componenti perequative TARI non può quindi essere nelle partite di giro.

LE NOVITÀ PER GLI ENTI TERRITORIALI NEL “DECRETO OMNIBUS” CONVERTITO IN LEGGE.

Con Legge del 7 ottobre 2024 n. 143 è stato convertito con modificazioni il Decreto-legge del 9 agosto 2024 n. 113 recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico”, il cosiddetto “DECRETO OMNIBUS”.

In tema di Enti locali, a cui il D.L. già dedicava il Capo IV “Misure economiche in favore degli enti territoriali”, sono numerose e rilevanti le conferme e le novità introdotte in sede di conversione, di seguito riportate.

Contributi per le piccole opere.

Art. 10-bis: Questo articolo interessa i Comuni ed inizialmente non era previsto nel testo del D.L. La norma dispone che per i contributi assegnati ai Comuni per le c.d. “piccole opere” (disciplinate dai commi 29 e segg. della Legge 160/2019) riferiti alle annualità dal 2020 al 2023, il superamento del termine previsto per l'aggiudicazione dei lavori dall'art. 1 comma 32 primo periodo L. 160/2019 (aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo) non comporta la revoca del contributo a condizione che **alla data del 15 settembre 2024 sia stato stipulato il contratto di affidamento lavori.**

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Il successivo comma 2 dell'articolo in esame modifica la disciplina delle c.d. "piccole opere" disponendo il differimento dal 30 aprile 2024 al 30 novembre 2024 del termine entro cui i comuni beneficiari dei contributi devono inserire nel sistema di monitoraggio e rendicontazione gli identificativi di progetto (CUP) per ogni annualità riferita al periodo 2020-2024 e, **per il solo 2024**, prevede la **proroga del termine di aggiudicazione dei lavori dal 15 settembre 2024 al 31 dicembre 2024**.

Infine, sopprimendo il terzo periodo dell'art. 1 comma 34 della L. 160/2019, mantiene un'unica procedura per la revoca delle risorse relative alle annualità 2020-2024 e differisce al 28 febbraio 2025 il termine per l'emanazione del D.M. di revoca delle risorse medesime.

Modifiche in materia di riscossione entrate locali

Art. 17: i primi due commi dell'articolo contengono disposizioni in materia di riscossione e incasso delle entrate oggetto di affidamento degli enti locali, prevedendo l'obbligo in capo agli enti locali, che non vi abbiano già provveduto, di **aprire conti correnti dedicati alla riscossione entro il 31 dicembre 2025**.

Vengono poi previsti casi in cui non trovano applicazione le sanzioni relative alle violazioni commesse in materia di incasso diretto delle somme riscosse per alcune categorie di concessionari della riscossione indicate dalla norma in esame la quale, infine, prevede che spirato il termine del 31 dicembre 2025 senza che si sia provveduto ad aprire i conti dedicati *"i rapporti di affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate in essere al 1° gennaio 2026 restano sospesi di diritto sino all'effettivo adempimento del predetto obbligo"*.

Rinegoziazione mutui enti locali

Art. 17-ter e 18: Forniscono un'interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali includendo talune risorse nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 2, del D.L. n. 78/2015 (*convertito dalla legge n. 215 del 2015*) che **consente agli enti territoriali di utilizzare, senza vincoli di destinazione, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui per gli anni dal 2015 al 2027**.

Inoltre, viene previsto che siano incluse nell'ambito di applicazione della suddetta disciplina anche le risorse afferenti alla Sezione "Enti locali" del *"Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili"*.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Deroghe utilizzo avanzo di amministrazione non vincolato

Art. 18-bis: Prevede **per gli anni 2024, 2025 e 2026**, al fine di facilitare l'assolvimento degli obblighi derivanti dalla realizzazione degli interventi di investimento e nel rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali da parte degli enti locali, **un regime derogatorio** relativamente a quanto disposto dal comma 3-bis, articolo 187, del TUEL **in materia di utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato**. Gli enti, pertanto, potranno utilizzare l'avanzo non vincolato anche qualora siano ricorsi all'utilizzo di entrate vincolate per il pagamento di spese correnti o siano ricorsi ad anticipazioni di tesoreria a condizione che ciò sia avvenuto per finanziare il pagamento di spese correnti in attuazione del PNRR.

Assunzioni di personale per gli enti in dissesto, riequilibrio o deficit

Art. 18-ter: Differisce di sei mesi dal 30 giugno al 31 dicembre il termine entro cui perfezionare le assunzioni già autorizzate di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario, in riequilibrio finanziario pluriennale o strutturalmente deficitari, sottoposte all'approvazione della Commissione per la stabilità finanziaria.

Carriere del Segretario Comunale

Art. 18-quater: Modifica con i primi cinque commi la normativa transitoria che consente, se ne ricorrono i presupposti, di **attribuire provvisoriamente** ad un Segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della **fascia professionale immediatamente superiore**. I successivi commi 6, 7 e 8 intervengono sull'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale e sulla disciplina del corso-concorso di formazione previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento di cui al D.P.R. n. 465/1997.

Interventi PNRR: trasferimenti delle risorse finanziarie

Art. 18-quinquies: Prevede che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi del PNRR, al fine di assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori dei medesimi interventi, **provvedono al trasferimento delle occorrenti risorse finanziarie fino al limite cumulativo del 90 per cento del costo dell'intervento a carico del PNRR, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta di trasferimento**.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

I soggetti attuatori richiedenti devono fornire la documentazione attestante:

- 1) l'ammontare delle spese effettuate;
- 2) i controlli di competenza effettuati;
- 3) le verifiche sul rispetto dei requisiti specifici previsti dal PNRR.

Successivamente ai trasferimenti le Amministrazioni centrali effettuano i controlli sulla documentazione giustificativa entro l'erogazione del saldo.

TASSAZIONE INCENTIVI EROGATI NEL 2024 MA RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI.

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 227/E del 25 novembre 2024, fornisce alcuni chiarimenti in merito al regime di tassazione degli incentivi corrisposti per attività svolte nei periodi di imposta antecedenti a quello di erogazione.

Secondo la prassi in materia (cfr. circolare 5 febbraio 1997, n. 23, circolare 14 giugno 2001, n. 55/E, par. 5.1, risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E) le situazioni che possono in concreto assumere rilevanza ai fini della tassazione separata sono di due tipi:

- quelle di "carattere giuridico", che consistono nel sopraggiungere di norme legislative, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi, ai quali è sicuramente estranea l'ipotesi di un accordo tra le parti in ordine ad un "rinvio" (rectius "ritardo") del tutto strumentale nel pagamento delle somme spettanti;
- quelle consistenti in "oggettive situazioni di fatto", che impediscono il pagamento delle somme riconosciute spettanti entro i limiti di tempo ordinariamente adottati dalla generalità dei sostituti d'imposta, causandone il "ritardo".;

L'applicazione del regime di tassazione separata deve escludersi ogniqualvolta la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione debba considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Pertanto, in relazione agli **incentivi inerenti le attività svolte negli anni antecedenti il 2021, si ritiene che essi siano da assoggettare a tassazione separata** ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b) del Tuir, in quanto come più volte chiarito nei documenti di prassi, nel caso in cui l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo di imposta successivo rispetto a quello in cui gli emolumenti si riferiscono, per effetto del sopraggiungere di una causa giuridica (*in tal caso il contratto collettivo stipulato nel 2021*), si realizzano le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

Per quanto concerne gli emolumenti relativi alle funzioni svolte dal 2021, ed erogati a partire da dicembre 2023, nel caso in cui il ritardo nell'erogazione sia fisiologico, essi sono da assoggettare a tassazione ordinaria. A tal riguardo la risoluzione del 13 dicembre 2017, n. 151/E, chiarisce che in presenza di procedure complesse per la liquidazione dei compensi, il ritardo può essere ritenuto fisiologico nella misura in cui i tempi di erogazione risultino conformi a quelli connessi ad analoghe procedure utilizzate ordinariamente da altri sostituti d'imposta (cfr. ris. n. 377/E del 2008). Inoltre, la citata circolare, in relazione alle retribuzioni di risultato, rappresenta che non si giustifica l'applicazione della tassazione separata qualora tali retribuzioni siano corrisposte in periodi di imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante.

CORTE DEI CONTI - PIEMONTE: BDAP.

Si richiama in argomento quanto di recente evidenziato dalla Sez. Autonomie nella delibera n. 8/SEZAUT/2023, secondo cui la funzione della relazione dell'Organo di revisione è quella d'integrare le informazioni contabili presenti nella amministrazione (BDAP), comunicate dagli enti in ottemperanza agli obblighi di trasmissione di cui all'art. 13, L. 196/2009, con riguardo non solo agli schemi di bilancio allegati al D.lgs. 118/2011, ai dati contabili analitici e al piano degli indicatori e dei risultati, ma anche ai numerosi allegati obbligatori previsti a corredo dei predetti documenti.

Va ribadita l'importanza della correttezza e della tempestività dei flussi informativi in BDAP, nel rispetto dei termini previsti dall'art. 9, c. 1-quinquies, D.L. 113/2016.

Tale obbligo di trasmissione è funzionale, altresì, all'elaborazione dei flussi informativi necessari al consolidamento dei conti pubblici, per la quale è essenziale assicurare la piena corrispondenza dei dati inviati alla BDAP con i documenti contabili approvati e gestiti dagli Organi di governo e consiliari o elaborati dai software gestionali dei singoli enti. È compito specifico dei revisori verificare che i canali informativi sopra richiamati siano adeguatamente alimentati dagli enti, segnalando alle competenti strutture amministrative la necessità di integrare le informazioni mancanti o di rettificare quelle erranee.

Viene ricordato inoltre che l'art. 161, c. 4, TUEL, prevede che, in caso di mancato invio dei dati alla BDA, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, sono sospesi i pagamenti delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo dovute dal Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale.

WWW.MACPALSERVIZI.IT





SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI

CORTE CONTI VENETO: RINNOVI CONTRATTUALI.

La Corte dei conti, sez. reg. di contr. Veneto, nella delib. n. 335/2024, depositata il 19 novembre 2024 analizza, in materia di rinnovi contrattuali dei dipendenti dell'ente locale, il principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2, paragrafo 5.2, lett. a), II alinea, del d.lgs. n. 118/2011, che recita: *"Pertanto, per la spesa corrente, l'imputazione dell'impegno avviene: a) per la spesa di personale: (omissis) nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici. Nelle more della firma del contratto si auspica che l'ente accantoni annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione."*

Dall'analisi del testo, benché il suddetto principio contabile auspichi – e non obblighi – la costituzione del fondo, **"l'accantonamento delle predette risorse nelle more della sottoscrizione del CCNL costituisce un adempimento contabile volto a preservare, in chiave prospettica, la tenuta degli equilibri finanziari dell'Ente"** (cfr., ex plurimis, sez. reg. di contr. Liguria, delib. n. 10/2021/PRSP e 11/2020/PRSP).

I giudici hanno invitato l'Ente verificato a predeterminare, prevedendo un apposito accantonamento, la provvista finanziaria da utilizzare a copertura della spesa per i rinnovi contrattuali, trattandosi di spesa obbligatoria a carico del bilancio dell'ente.



RICORDIAMO

SOCIETÀ PARTECIPATE.

Il 31 dicembre 2024 è termine ultimo per l'approvazione della **delibera consiliare di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute dall'ente locale.**

Le Amministrazioni pubbliche trasmetteranno, attraverso l'applicativo *Partecipazioni*, i provvedimenti approvati, così come previsto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (art. 20 c. 3 del D.Lgs n. 175/2016).

PICCOLE OPERE: INSERIMENTO SU REGIS IDENTIFICATIVI DI PROGETTO (CUP).

Il Decreto Omnibus (D.L. 9/8/2024, n.113 - articolo 10 bis, c. 2, lett. a), convertito con modificazioni dalla L. 143 del 7 ottobre 2024, ha modificato l'articolo 1, comma 31-bis, della L. 27/12/2019 n.160, stabilendo che i Comuni beneficiari dei contributi che ancora non hanno provveduto all'inserimento degli identificativi di progetto (CUP) all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione (ReGiS), sono tenuti ad inserirlo, per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024, entro il 30 novembre 2024. Si ricorda il mancato rispetto del suindicato termine comporta, nei confronti degli enti inadempienti, la **revoca dei contributi.**

PICCOLE OPERE: TERMINE PER AGGIUDICAZIONE LAVORI.

Il Decreto Omnibus (D.L. 9/8/2024, n.113 - articolo 10 bis, c. 2, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 143 del 7 ottobre 2024, ha modificato l'articolo 1, comma 32, della L. 27/12/2019 n.160, stabilendo che solo per l'annualità 2024, i Comuni beneficiari dei contributi sono tenuti ad **aggiudicare i lavori entro il 31 dicembre 2024.**

Si ricorda il mancato rispetto del suindicato termine comporta, nei confronti degli enti inadempienti, la **revoca dei contributi.**



RICORDIAMO

BILANCIO 2025: DIVERSIFICAZIONE ALIQUOTE IMU.

I Comuni **per il 2025** dovranno verificare gli effetti del nuovo meccanismo e **riapprovare le proprie delibere sull'IMU**, se non vorranno veder applicate automaticamente il prossimo anno le **aliquote standard**, senza gli aumenti locali.

Il termine l'approvazione dei bilanci preventivi e la deliberazione sulle aliquote dei tributi locali è fissato al **31 dicembre**.

In caso di mancata approvazione delle delibere, nel 2025 il Comune sarebbe obbligato ad applicare le aliquote standard, a partire dal **7,6 per mille** previsto dalla normativa nazionale per gli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ricordiamo che per l'IMU **l'aliquota massima è pari all'11,4 per mille** ed è applicabile solo nei Comuni che a suo tempo avevano introdotto la maggiorazione Tasi, poi inglobata nell'imposta unica.

Per tutti gli altri casi il tetto di legge resta fissato al **10,6 per mille**, mentre il parametro standard è il 7,6 per mille.

Quindi per la piena operatività delle nuove aliquote andrà aggiornato l'applicativo informatico ministeriale per l'inserimento delle aliquote nel censimento obbligatorio del dipartimento Finanze. Attualmente però sul Portale del Federalismo Fiscale non è ancora disponibile l'applicazione per l'anno 2025 ma soltanto la versione precedente che consigliamo di non utilizzare in quanto non più valida.



RICORDIAMO

SCADENZA RENDICONTAZIONE SU TBEL EX ART.158 DEL D.LGS. N.267/2000.

L'articolo 158 del decreto legislativo n.267 del 2000 (TUEL) prevede che **per tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni pubbliche agli enti locali è dovuta la presentazione del rendiconto** all'Amministrazione, a cura del segretario e del responsabile del servizio finanziario. Il rendiconto, oltre alla dimostrazione contabile della spesa, documenta i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia dell'intervento.

Gli Enti locali sono tenuti a trasmettere il rendiconto dei contributi per gli investimenti, pena **restituzione del contributo straordinario assegnato**, dopo la presentazione del certificato di regolare esecuzione (CRE) e successiva erogazione del saldo del contributo. Per tale motivo è stato realizzato il modello informatizzato di certificato del rendiconto disponibile esclusivamente con modalità telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - **TBEL**, altri certificati").

Ricordiamo che il rendiconto ex articolo 158 TUEL digitalizzato è compilabile, previa apertura da parte dell'Amministrazione, **solamente a seguito dell'invio del CRE (con attestazione informatica) e dopo aver ricevuto il saldo del contributo concesso**. Sarà cura degli Enti locali monitorare periodicamente la propria sezione dei rendiconti sul portale TBEL, per prendere tempestivamente visione dei rendiconti disponibili ed adempiere all'obbligo di rendicontazione dei progetti.

Con comunicato del del Ministero dell'Interno (*Finanza Locale*) del 17 ottobre 2024, e contrassegnato dalla scadenza "DICEMBRE 2024", nonché quelli il cui rendiconto è presente negli appositi elenchi denominati "*elenchi relativi agli enti che non hanno ancora provveduto a rendicontare*" allegato al Comunicato del Ministero dell'Interno (*Finanza Locale*) del 18 giugno 2024, sono **tenuti a trasmettere la rendicontazione su TBEL entro e non oltre il 18 dicembre 2024**. La mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui sopra comporta l'obbligo di **restituzione del contributo assegnato**.



RICORDIAMO

Abbiamo redatto un elenco delle **principali scadenze** (oltre a quelle di routine) che interesseranno gli uffici finanziari degli Enti Locali nel 2024. Occorre tenere presente che **questo elenco può non essere esaustivo sia per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e sia per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni, delle scadenze stesse:**

SCADENZE	OGGETTO	NOTE
31 DICEMBRE	APPROVAZIONE BILANCIO 2025/2027 DA PARTE DEL C.C.	
31 DICEMBRE	RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DALL'ENTE LOCALE.	
31 DICEMBRE	PICCOLE OPERE: TERMINE PER AGGIUDICAZIONE LAVORI.	



La certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 di MACPAL S.R.L.

Macpal s.r.l. eroga attività di assistenza e consulenza alle PA. Locali e garantisce, grazie alla propria organizzazione, servizi di qualità.

In questo contesto Macpal ha conseguito la certificazione della propria organizzazione in linea ai principi UNI EN ISO 9001:2015 per i campi di applicazione in esso contenuti.

La certificazione rappresenta solo il primo passo di un percorso di crescita e miglioramento dei servizi erogati ai clienti per la crescita del sistema della Pubblica Amministrazione Locale in termini di efficienza ed efficacia dei servizi resi a cittadini ed imprese in coerenza con i valori e gli obiettivi contenuti dalla politica aziendale.



AZIENDA CERTIFICATA ISO 9001:2015
CERTIFICATO N° 20001210005875

MACPAL OPERA IN DIRETTA PARTNERSHIP CON:



MACPAL S.R.L.

tel. 0173 799526

CORSO PAOLO DELLA VALLE, 8
12060 BOSSOLASCO (CN)

info@macpalservizi.it



WWW.MACPALSERVIZI.IT